

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***I compensi ai familiari indeducibili***

di **Federica Furlani**

È abbastanza frequente nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali, che i **familiari** prestino un'**attività lavorativa** nei confronti del professionista o imprenditore.

La relativa disciplina fiscale è regolata rispettivamente:

- **dall'articolo 54, comma 6-bis**, Tuir per quanto riguarda i compensi corrisposti ai familiari da parte di un **lavoratore autonomo**;
- **dall'articolo 60 Tuir** per quelli corrisposti **nell'esercizio di imprese**.

In particolare la prima norma stabilisce che *“Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”*.

Due le considerazioni da fare: la norma individua innanzitutto in modo specifico **quali siano i familiari del professionista** (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell'attività in forma associata) nei confronti dei quali vige l'**indeducibilità dei compensi corrisposti**:

- **il coniuge, anche separato**;
- **i figli minori di età, anche affidati o affiliati**;
- **i figli permanentemente inabili al lavoro**;
- **gli ascendenti, ovvero genitori e nonni**.

Restano pertanto esclusi i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini.

In secondo luogo vengono identificati i **rapporti di lavoro interessati alla disciplina**, ovverosia deve trattarsi esclusivamente di:

- **rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”)**;
- **rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”)**;
- **prestazioni di lavoro occasionale**.

Di conseguenza, la norma non si applica ai compensi erogati dal professionista **a familiari titolari di partita Iva**, che svolgono quindi per professione abituale un'attività di natura professionale o imprenditoriale, proprio perché tali attività **non rientrano nelle locuzioni di**

**“lavoro prestato” o “opera svolta”** (Circolare 25/E/1997).

Quindi, il medico che corrisponde alla moglie professionista/commercialista un compenso per la tenuta della contabilità, dedurrà il relativo costo; mentre invece se corrisponde alla figlia un compenso per una prestazione occasionale (attività di archivio) svolta nello studio, questo sarà indeducibile.

Per quanto riguarda l'identificazione dei compensi indeducibili, poiché **l'intento della norma antielusiva è di evitare la deduzione di costi che potrebbero non essere corrisposti**, si deve far riferimento alla **sola retribuzione, comprensiva della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto**; sono quindi esclusi i **contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori** (Inps e Inail), che **possono essere portati in deduzione**.

L'ultima parte dell'articolo 54 comma 6-bis Tuir prevede esplicitamente che **i compensi non deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti** e quindi essi non devono venire assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre vanno effettuate normalmente le ritenute previdenziali e il relativo versamento dei contributi.

La deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari da parte **dell'imprenditore individuale** è invece disciplinata dall'articolo 60 del Tuir, che stabilisce che *“Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5”*.

Si tratta quindi di una disciplina del tutto speculare a quella analizzata sopra nel caso del professionista.